



Energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio

D.L. 131/2023 / A.C. 1437

Dossier n° 54 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
7 novembre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1437
D.L.	131/2023
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	8
Date:	
pubblicazione in G.U.:	29 settembre 2023
presentazione:	29 settembre 2023
assegnazione:	29 settembre 2023
scadenza:	28 novembre 2023
Commissioni competenti:	VI Finanze, X Attività produttive
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il **29 settembre 2023** il Governo ha presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

Il disegno di legge consta di un articolo, che dispone la conversione in legge del decreto legge n. 131/2023, mentre quest'ultimo si compone di quattro capi e otto articoli.

In particolare, il **Capo I** (artt. 1-3) reca **misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie**.

Nel dettaglio, l'**articolo 1, comma 1** prevede che l'ARERA provveda ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel IV trimestre 2023 (i cosiddetti *bonus* sociali) in modo tale che, per ciascuna tipologia di cliente disagiato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa attesa siano quelli previsti per l'energia elettrica dal D.M. 29 dicembre 2016 e per il gas dall'articolo 3, comma 9, del D.L. n. 185/2008 (L. n. 2/2009). Il seguente **comma 2** differisce al 31 maggio 2024 il termine per la predisposizione da parte dell'ARERA della Relazione di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale nel 2023. Il **comma 3** dell'articolo 1 prevede, anche per il IV trimestre 2023, l'annullamento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore del gas. Il **comma 4** dispone che ai relativi oneri, pari a 300 milioni, si provveda a valere sulle risorse già disponibili presso la CSEA. Il **comma 5** proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Gli oneri derivanti da questo comma sono valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2023. Il **comma 6** prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Gli oneri derivanti da questo comma sono valutati in **41,46** milioni di euro per l'anno 2023. Il **comma 7** reca la quantificazione degli **oneri** derivanti dai commi 5 e 6 (670,08 milioni di euro per l'anno 2023) e indica la relativa copertura finanziaria, ossia l'utilizzo delle risorse derivanti dalle modifiche di cui al comma 8. Il **comma 8** del medesimo articolo stanziava 300 milioni di euro per l'istituzione di un contributo straordinario per il IV trimestre 2023 per i clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il *bonus* sociale. Detta misura è

disposta in luogo del contributo straordinario previsto dall'articolo 3 del D.L. n. 34/2023 a favore dei clienti domestici diversi da quelli titolari di bonus sociale, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, qualora la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh. Il **comma 9** prevede che a copertura del relativo onere si provveda in parte a valere sulle risorse derivanti dalla soppressione del suddetto contributo straordinario, in parte a valere sulle risorse disponibile nel bilancio della CSEA.

L'articolo 2, al comma 1, stanZIA ulteriori 100 milioni di euro a favore dei titolari della *social card* di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-*bis* della legge n. 197/2022 per consentirne l'utilizzo ai fini dell'acquisto di carburante o, in alternativa, di abbonamenti per i mezzi di trasporto. Il **comma 2** rinvia ad un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* - da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - l'adozione delle conseguenti disposizioni attuative. Il **comma 3** dispone che ai relativi oneri si provveda mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del D.L. n. 5/2009 (L. n. 33/2009). Il **comma 4** prevede, per il 2023, l'incremento per 12 milioni di euro del cosiddetto fondo *bonus* trasporti. Il successivo **comma 5** dispone, per il 2023, l'incremento di 7,4 milioni di euro del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore. Il **comma 6**, infine, dispone che agli oneri conseguenti all'incremento dei sopra citati fondi si provveda a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

L'articolo 3 adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022». I **commi 1 e 2** individuano i soggetti che possono accedere a tali agevolazioni; si tratta delle imprese con un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh operanti nei settori a rischio o ad alto rischio rilocalizzazione individuati come tali dalla citata comunicazione o, in ogni caso, considerabili tali in base ai parametri di intensità energetica e intensità di scambi commerciali impiegati a tal fine dalla Commissione europea. È poi prevista una disciplina transitoria, con il riconoscimento di agevolazioni tariffarie decrescenti nel tempo, a favore delle imprese operanti in altri settori, ma beneficiarie delle agevolazioni riconosciute dal previgente regime di aiuti. Il **comma 3**, in conformità alla disciplina europea degli aiuti, precisa che sono escluse dall'agevolazione le imprese in stato di difficoltà. I **commi da 4 a 7** stabiliscono la misura delle agevolazioni riconosciute alle imprese energivore, in forma di esenzione parziale dal pagamento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili; sono previste premialità per le imprese che coprano almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio. Il **comma 8** stabilisce che le imprese beneficiarie debbano eseguire una diagnosi energetica e adottare ulteriori misure volte a ridurre le emissioni. Il **comma 9** attribuisce all'ENEA il compito di effettuare i pertinenti controlli, in collaborazione con il GSE e l'ISPRA. I **commi 10 e 11** rinviano a successivi provvedimenti dell'ARERA e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'adozione delle necessarie disposizioni attuative. Il **comma 12** affida alla CSEA il compito di trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA una relazione sull'andamento del regime di agevolazioni e di provvedere agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato. Il **comma 13** prevede l'individuazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un esperto indipendente per la valutazione *ex post* della misura. Il **comma 14** prevede che l'efficacia di dette disposizioni sia subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea. Il **comma 15**, infine, incrementa la pianta organica della CSEA di cinque unità, di cui una appartenente alla carriera dirigenziale.

Il **Capo II**, composto dal solo articolo 4, reca **misure in materia di versamenti fiscali**.

In particolare, l'**articolo 4** concede, al comma 1, la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso ai contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023. Il comma 2 precisa che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria.

Il **Capo III** (artt. 5-7) reca **misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, nonché per il potenziamento delle attività di valutazione della spesa pubblica**.

Segnatamente, l'**articolo 5** consente alle imprese di assicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, nel caso in cui acquisiscano un compendio aziendale da parte di un'altra impresa di

assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, di rilevare inizialmente in bilancio gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico, anziché al prezzo di cessione. Tale rilevazione contabile rileva anche ai fini dell'IRES e dell'IRAP. Gli atti relativi a dette cessioni sono sottoposti a imposta di registro e ipocatastali in misura fissa. Le norme consentono inoltre al cessionario di valutare, nell'esercizio in corso al 30 settembre 2023 e nel successivo, i predetti attivi finanziari, se non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, in luogo del minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Sono previste disposizioni di analogo tenore – tranne che per alcuni effetti fiscali – anche nei confronti delle imprese assicurative che acquistano, entro il 30 marzo 2025, compendi aziendali dalle predette imprese cessionarie. L'articolo in esame infine interviene sulla norma che consente, ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, al fine di modificarne le modalità applicative per le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

L'articolo 6 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 3-*bis*, del D. Lgs. n. 270/1999 sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, in modo da comprendere espressamente, tra le operazioni che non comportano l'applicazione dell'articolo 2112 cc., che dispone la prosecuzione con il cessionario dei relativi rapporti di lavoro in essere in caso di trasferimento d'azienda, le cessioni effettuate in esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, qualora siano svolte sulla base di decisioni della Commissione UE che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.

L'articolo 7 al comma 1, estende la facoltà concessa al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di potersi avvalere di personale in posizione di comando per lo svolgimento delle attività di analisi e valutazione della spesa assegnate al Dipartimento. **L'articolo 7, comma 2**, esclude l'applicazione a SIMEST S.p.A. e a SACE S.p.A. dei vincoli e degli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica, previsti dalla normativa vigente nei confronti dei soggetti inclusi dall'ISTAT nel conto economico delle Pubbliche amministrazioni. **L'articolo 7, commi 3-5**, infine, prevede delle procedure per consentire a determinati interventi finanziati nell'ambito del PNRR e del PNC di essere riammessi a beneficiare delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, costituito per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione (comma 3). In particolare, si assicura agli interventi a titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito che hanno aderito ad accordi quadro Invitalia una quota aggiuntiva del citato Fondo pari al 10 per cento del contributo assegnato per ciascun intervento (comma 4). All'attuazione di quanto previsto si provvede nel limite delle risorse a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (comma 5).

Infine, il **Capo IV**, costituito dal solo **articolo 8**, reca le disposizioni finali, prevedendo l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Relazioni allegata o richieste

Il disegno di legge, presentato al Senato, è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica e del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

L'articolo 1 conferma, per il IV trimestre 2023, alcune misure, quali l'annullamento degli oneri generali di sistema del settore del gas e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta alle somministrazioni di gas metano, alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia, già disposte, per i trimestri precedenti, da precedenti atti legislativi; da ultimo, per il III trimestre 2023, il D.L. n. 79/2023 (art. 1), il cui testo è confluito all'articolo 3-*bis* del D.L. n. 57/2023 per opera della legge n. 95/2023 di conversione di quest'ultimo decreto.

Altre misure contenute all'articolo 1 dispongono in materia di agevolazioni tariffarie a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati e clienti domestici in gravi condizioni di salute, ponendo fine all'erogazione della componente compensativa integrativa dei *bonus* sociali elettrico e gas riconosciuta a tali soggetti dal IV trimestre 2021, per ciascun trimestre, con distinti atti con forza di legge. Contestualmente, per il IV trimestre 2023 è riconosciuto ai beneficiari del *bonus* sociale elettrico un contributo straordinario a valere, in parte, sulle risorse precedentemente stanziati per il riconoscimento di un contributo straordinario - ora abolito - a favore della generalità dei consumatori dal D.L. n. 34/2023.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Il [D.L. n. 132/2023](#) (cd. "proroga termini"), il cui disegno di legge di conversione in legge è in corso di esame al Senato in prima lettura ([S.899](#)), interviene, all'articolo 15, sui termini massimi per l'esecuzione del programma di amministrazione straordinaria - come definiti ai sensi del [D.L. 347/2003](#), cd."Legge Marzano" -, consentendo una ulteriore estensione temporale degli stessi, **nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale** avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, **della cessione dei complessi aziendali**.

Secondo la vigente disciplina, per le imprese in amministrazione straordinaria che rientrano nel campo di applicazione della legge Marzano (grandi imprese con almeno 500 dipendenti e un debito di almeno 300 milioni), il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la **proroga** del termine di esecuzione del programma dell'A.S. per massimo di **dodici mesi** (articolo 4, comma 4-ter). Con le medesime modalità è ammissibile una **ulteriore proroga**, di 12 mesi, o, di 24 mesi in caso di programma di cessione dei complessi aziendali, laddove, in ragione della particolare complessità delle procedure, non si possa rispettare il termine già prorogato (articolo 4, comma 4-septies). L'articolo 15 del recente [D.L. n. 132/2023](#) consente una **proroga di ulteriori 24 mesi** del termine massimo (sia quello di 12 che di 24 mesi, quindi), **nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale** avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali. La proroga è disposta con provvedimento del Ministro, d'ufficio o su istanza del commissario straordinario, con le modalità già sopra indicate.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Le premesse al decreto-legge rilevano la straordinaria necessità e urgenza di:

- **introdurre misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale**: a tal proposito, si rileva che l'articolo 1 reca disposizioni relative alle tariffe del gas e dell'energia elettrica applicabili al IV trimestre 2023, dunque dal 1° ottobre 2023, l'articolo 2 stanziava risorse per interventi di carattere sociale per l'anno 2023 e l'articolo 3 ottempera all'obbligo, previsto dalla "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022" ([comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022](#)), di conformare ad essa il regime nazionale di aiuti alle imprese elettrivore entro il 31 dicembre 2023;

- **consentire la tempestiva regolarizzazione in materia di certificazione dei corrispettivi**;

- **introdurre misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, nonché misure in materia di finanza pubblica e disposizioni in materia di accesso al fondo opere indifferibili**: si osserva, con riferimento alle misure a tutela della continuità aziendale di cui all'articolo 6, che nel [Comunicato stampa n. 51/2023](#) della presidenza del Consiglio dei Ministri, si legge quanto segue: "Tenuto conto che è sorto un contrasto giurisprudenziale in merito al fatto che vi sia o meno una discontinuità aziendale tra Alitalia-Società Aerea Italiana e ITA-Italia Trasporto Aereo S.p.a., e considerato che tale incertezza è suscettibile di determinare riflessi negativi sia sui rapporti giuridici sia sulla finanza pubblica, si è ritenuto necessario approvare una norma interpretativa che, in coerenza con le decisioni della Commissione europea, esclude che nel passaggio da Alitalia a ITA vi sia continuità fra le due aziende".

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni di cui al Capo I introducono alcune agevolazioni fiscali e tariffarie (**artt. 1 e 3**) attinenti alle materie di competenza statale "**sistema tributario e contabile dello Stato**" e "**tutela della concorrenza**" (articolo 117, comma secondo, lettera e), Cost.). Si ricorda, in proposito, che la giurisprudenza della Corte costituzionale, con la sentenza n. 14 del 2003, ha ricondotto a quest'ultima competenza la disciplina degli strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese.

L'**articolo 1, commi 1, 8 e 9 e l'articolo 2** prevedono o modificano misure a favore dei meno abbienti (beneficiari dei *bonus* sociali elettrico e gas e titolari di *social card*), nonché degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, riconducibili alla materia di competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera m), Cost., "**determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale**".

In relazione alla conformità all'articolo 117, comma terzo - che include l'"istruzione" tra le materie di competenza concorrente - dell'**articolo 2, comma 5**, si evidenzia che la norma si limita ad incrementare con risorse statali la dotazione del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, facendo salve le attuali modalità di riparto.

Il Capo II contiene una unica disposizione concernente la materia, di competenza esclusiva statale "**sistema tributario, e contabile dello Stato**" (articolo 117, comma secondo, lettera e), Cost.).

Il Capo III concerne disposizioni di varia natura essenzialmente concernenti le materie di competenza esclusiva statale "**sistema tributario e contabile dello Stato**" e "**tutela della concorrenza**".

Rispetto degli altri principi costituzionali

L'**articolo 6** reca una **norma di interpretazione autentica** dell'articolo 56, comma 3-*bis* del D.Lgs. n. 270/1999.

Il comma 3-*bis* dell'articolo 56 prevede che le operazioni effettuate in attuazione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, **in vista della liquidazione dei beni del cedente**, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 cc. (che dispone, in caso di trasferimento d'azienda, la prosecuzione con il cessionario dei relativi rapporti di lavoro in essere).

L'**articolo 6** qui in esame dispone che la medesima norma si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti dell'articolo 2112 cc., **le cessioni poste in essere** in esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, qualora siano effettuate **sulla base di decisioni della Commissione UE che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario**.

In materia di norme di **interpretazione autentica**, la Corte costituzionale ha maturato nel tempo un orientamento di cui è espressione, in particolare la sentenza n. 73 del 2017. In quest'ultima sentenza, la Consulta ha rilevato che la qualifica di norma interpretativa va ascritta solo a quelle disposizioni "che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Il legislatore, del resto, può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore"; al tempo stesso la sentenza ricorda che al legislatore "non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata". Infine, la distinzione tra norme interpretative e disposizioni innovative rileva, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale, perché «la palese erroneità di tale auto-qualificazione può costituire un indice, sia pure non dirimente, della irragionevolezza della disposizione impugnata».

Attribuzione di poteri normativi

L'**articolo 1** prevede l'adozione di provvedimenti da parte dell'Arera per la rideterminazione dei bonus sociali, la definizione della misura del contributo straordinario da riconoscere ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e l'annullamento degli oneri generali del sistema gas nel IV trimestre.

L'**articolo 2** rinvia ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'adozione di disposizioni attuative per consentire l'utilizzo della *social card* per l'acquisto di carburante o di abbonamenti del trasporto pubblico.

L'**articolo 3**, ai **commi 10 e 11**, rinvia a successivi provvedimenti dell'ARERA e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'adozione delle disposizioni attuative per la riforma del regime di aiuti alle imprese elettrivore.

All'**articolo 5** si prevede che possa **essere prorogata** con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:

- per i **soggetti che non adottano i principi contabili internazionali**, l'applicazione delle **disposizioni sulla speciale modalità di contabilizzazione** di cui al comma 3-*octies* dell'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari;

- per le imprese assicurative che non utilizzano i principi contabili internazionali, che si avvalgono della facoltà di contabilizzazione speciale dei titoli, **l'applicazione delle disposizioni in materia di elementi di cui tenere conto per la costituzione della riserva**, ovvero dal terzo periodo del comma 3-*decies* dell'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari.

Cost054	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-9574	✕ CD_attProd
	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	✕ CD_finanze

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.